

## EEEI – 10 APRILE 2024

**CARLO POLI**

### **Astensione e ricsuzione del consulente tecnico. Responsabilità del consulente tecnico d'ufficio.**

A partire dall'Entrata in vigore dell'attuale codice di procedura civile italiano, ovvero del 1940, la disciplina della consulenza tecnica non ha più per oggetto la “perizia”, ovvero il prodotto, la relazione dell'esperto, ma la figura stessa del perito.

L'idea di Francesco Carnelutti, giurista a cui si deve l'attuale inquadramento dell'esperto in Italia, era quella di rendere il perito non più un consulente delle parti ma un ausiliario del giudice, scelto dal giudice perché di sua fiducia e perché inserito in un Albo tenuto dal Tribunale.

Nel disegno di Carnelutti il consulente tecnico d'ufficio doveva operare in costante e stretto contatto con il giudice, sia nella fase delle indagini peritali, sia addirittura nella fase della decisione della causa, può assistere alle udienze alle quali è invitato a partecipare dal giudice (art. 194 c.p.c.), alla discussione davanti al Collegio e ad esprimere il suo parere in Camera di Consiglio in presenza delle parti (art. 197 c.p.c.).

La realtà processuale ha tradito il progetto di Carnelutti: oggi lo scambio ed il confronto tra giudice e consulente tecnico è minimo e spesso si limita alla sola udienza di giuramento o neppure a quella perché con la modifica introdotta dalla riforma Cartabia all'art. 193 c.p.c., è stato introdotto il 2° comma che prevede il giuramento cartolare del C.T.U. con firma digitale.

Da questa stretta connessione tra giudice e C.T.U. discendono una serie di conseguenze giuridiche che la giurisprudenza ha sottolineato con forza, in particolare con le sentenze delle Sezioni Unite del febbraio 2022 ed in particolare con la n. 3086/2022.

- 1) Il consulente che riceve la propria investitura dal giudice, ne ripete i poteri processuali, con riguardo alle indagini che gli sono state connesse.
- 2) Ha la stessa natura di pubblico ufficiale anche per la propria responsabilità penale.
- 3) Ha gli stessi motivi di astensione e ricsuzione previsti per i giudici.

### ASTENSIONE E RICUSAZIONE

Dall'inquadramento del consulente tecnico come ausiliario del giudice deriva il principio che anch'esso deve garantire terzietà e imparzialità che sono le caratteristiche fondamentali e irrinunciabili per un giusto processo ex artt. 6 CEDU e 111 Cost.

Anche il C.T.U. quindi deve essere terzo, imparziale, indipendente, libero da pregiudizi, non solo ma deve anche apparire tale all'esterno per garantire il prestigio della funzione giustizia di cui è parte integrante.

Ai sensi dell'art. 63 c.p.c. il consulente iscritto all'Albo che viene nominato dal Giudice ha l'obbligo di prestare il suo ufficio salvo che il giudice riconosca un GIUSTO MOTIVO DI ASTENSIONE.

### **Astensione – art. 192 c.p.c.**

Il Consulente iscritto all'albo che non ritenga di accettare l'incarico deve presentare istanza di astensione al Giudice almeno 3 giorni prima dell'udienza di comparizione.

Il codice non indica quali siano i giusti motivi di astensione.

Sono comunque giusti motivi quelli che costituiscono cause di astensione per il giudice ex art. 51 c.p.c.

Inoltre, sono giusti motivi di astensione le cause che potrebbero offuscare l'immagine di imparzialità del C.T.U..

Esempi: se in passato abbia lavorato alle dipendenze o prestato la propria opera per una delle parti; se sia pendente a carico del C.T.U. un procedimento disciplinare; se non abbia una condotta morale specchiata ex art. 15 disp. att. c.p.c.

### **Astensione del giudice – Art. 51**

Il Giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) Se ha interesse nella causa o in un'altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) Se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) Se egli stesso o la moglie da causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) Se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato di altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) Se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Sono state considerate “gravi ragioni di convenienza” per l’astensione e la ricusazione di un C.T.U.:

- avere prestato la propria opera professionale per una delle parti;
- avere prestato la propria opera di C.T.U. in altro grado del processo;
- essere legato a una delle parti da rapporti di coniugio, parentela o amicizia;
- essere stato in precedenza CTP di una delle parti;
- lavorare alle dipendenze o per conto di una delle parti o di un soggetto terzo interessato alla lite.

Sull’istanza di ricusazione o astensione decide il Giudice che ha nominato il C.T.U..

Superato il termine di tre giorni è preclusa la possibilità di dedurre in causa la ricusazione.

Se però, la parte è giunta a conoscenza delle indagini e la sostituzione del consulente tecnico ex art. 196 c.p.c.

### **“Amicizia” su Facebook**

La circostanza è stata esaminata soprattutto dalla giurisprudenza straniera che si è chiesta se l’amicizia su *Facebook* tra il giudice e una parte o un avvocato determini la necessità del giudice di astenersi.

Il caso è stato risolto da un **comitato etico statunitense**, nel **2009, in Florida**, nel senso che il Giudice non possa concedere l’amicizia su *Facebook* o, se lo fa, si deve poi astenersi, se ha una causa con quella parte o con quell’avvocato.

In senso opposto si è pronunciata la **Cassazione francese** nel **2017**.

In Italia il **TAR Liguria**, nel **2014**, ha stabilito che l’amicizia su *Facebook* tra un commissario di un concorso e un candidato, poi risultano vincitore, non basta a dimostrare una causa di incompatibilità, dal momento che non si tratta di amicizia vera, nel senso tradizionale del termine.

Bisogna tuttavia considerare che il consulente tecnico d’ufficio, oltre ad essere terzo e imparziale, come il giudice, deve anche dimostrarlo dall’esterno, apparire come tale, per non offuscare la propria immagine e l’immagine della giustizia.

Per questo il comportamento del C.T.U. deve essere sempre improntato ad equilibrio, moderazione, rispetto per le Parti e per i colleghi e che dichiari immediatamente se vi sono circostanze ostative all’assunzione dell’incarico.

Anche per proporre istanza di ricusazione c’è tempo, per le Parti, fino a tre giorni prima dell’udienza di comparizione del C.T.U.

### **Deontologia e Norme di Condotta del C.T.U.**

## **Responsabilità del Consulente tecnico**

Il Consulente tecnico è un ausiliario del giudice, indipendente, imparziale ed in possesso di specifiche competenze tecniche.

Il Giudice ogni qualvolta ritiene necessario far entrare nel processo conoscenze tecniche esperte per valutare o accertare un fatto, deve farsi assistere da un consulente tecnico, nominato a norma dell'art. 61 c.p.c., scegliendolo normalmente tra le persone iscritte negli albi speciali formati a norma delle disposizione di attuazione al codice di procedura civile (v. art. 13 att. e ss.).

In materia penale, la figura del “*perito*” è prevista e disciplinata all'art. 221 del c. p.

L'attività del consulente tecnico è regolata dal codice di procedura civile dagli artt. 191 e ss.

All'udienza fissata per la comparizione il Giudice ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità (v. art. 193 c.p.c.).

Il giuramento è un atto che, nel suo formalismo, racchiude l'importanza del ruolo del consulente tecnico, che una volta assunto l'incarico assume degli obblighi ben precisi.

Il nuovo art. 193, 2° comma, dopo la riforma Cartabia, prevede che il giuramento possa essere espletato con modalità scritta mediante dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale (non è prevista invece la modalità da remoto).

Il Consulente ha il dovere di prestare il proprio incarico (salvi i casi in cui si debba astenersi o nell'ipotesi in cui venga ricusato dalle parti) quale terzo imparziale ed indipendente, in maniera corretta, attenta, scrupolosa, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio ed in conformità alle norme.

Il Consulente assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice, compie anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini necessarie all'espletamento del suo incarico, di cui deve redigere immediatamente processo verbale.

Il Consulente tecnico, inoltre, deve provvedere a depositare una relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni ed istanze delle parti.

Tale relazione tecnica dopo essere stata depositata nel fascicolo di causa acquista efficacia di atto pubblico.

A carico dei consulenti tecnici e dei periti, nell'adempimento delle proprie funzioni, possono configurarsi tre tipi di responsabilità:

1. responsabilità disciplinare
2. responsabilità penale
3. responsabilità civile.

### **1. La Responsabilità disciplinare e profili di deontologia**

L'art. 19 delle disposizione di attuazione del c.p.c. prevede che: “ *La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'ordine professionale può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti*”.

In particolare la vigilanza sull'attività dei consulenti tecnici e periti è esercitata dal Presidente del Tribunale sui seguenti profili:

- 1) non aver tenuto una "condotta morale specchiata";
- 2) non aver ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

1) Sotto il primo profilo rientrano condotte non riguardanti violazioni e negligenze nello svolgimento dell'incarico di Ctu, ma piuttosto condotte che possono incidere sull'esercizio della professione o che comunque denotano in chi le ha commesse spregio della legalità o mancanza di senso civico.

Le condotte incriminate possono riguardare sia illeciti civili ( ad esempio il sistematico inadempimento di obbligazioni proprie), sia illeciti amministrativi (ad esempio illeciti amministrativi socialmente riprovevoli, come l'inquinamento dell'ambiente) sia infine, condotte deontologicamente scorrette.

Ben diversamente, non necessariamente la condanna per un illecito penale denota automaticamente la non specchiatezza della condotta .

Si pensi ad esempio ad una condanna per lesioni colpose lievi causate in conseguenza di un sinistro stradale, ovvero una condanna per una contravvenzione obblabile: in questi casi, la commissione del reato non denota uno scarso senso sociale nel reo.

La commissione di reati da parte del Ctu, pertanto se non inerenti la sua attività d'ufficio rileva soltanto quale indice sintomatico del venir meno del requisito della specchiata condotta morale, ma senza alcun automatismo.

2) Il secondo profilo riguarda, invece, condotte del consulente errate tenute nello svolgimento dell'incarico assegnato dal Giudice, come ad esempio: il rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio; la mancata comparizione all'udienza per il giuramento senza giustificato motivo; il mancato deposito della relazione nel termine assegnato, senza un giustificato motivo; negligenza o imperizia nell'adempimento dell'incarico che comporti la nullità della relazione tecnica.

La parte o il giudice che ha nominato il CTU possono presentare un'istanza motivata al Presidente del Tribunale; quest'ultimo d'ufficio, o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell'Ordine professionale di appartenenza, può promuovere un procedimento disciplinare per il quale è competente la stessa commissione che forma gli albi (v. art. 15 disp. att. c.p.c).

L'art. 20 delle disp. att. c.p.c. prevede poi le sanzioni disciplinari che possono essere comminate a carico dei consulenti, che sono tre:

- i) avvertimento;
- ii) sospensione dall'albo per un tempo non superiore a un anno;
- iii) cancellazione dall'albo.

Tuttavia, a norma dell'art. 21 disp. att. c.p.c., prima di promuovere il procedimento disciplinare a carico del consulente, il Presidente del Tribunale gli comunica formalmente quanto a lui contestato, con invito a presentare una relazione scritta che possa chiarire i termini della questione.

Nel caso che la relazione del CTU non sia convincente, il Presidente procede alla convocazione del medesimo dinanzi al Comitato disciplinare.

Avverso il provvedimento disciplinare il Consulente può proporre reclamo entro quindici giorni dalla notifica e su tale giudizio decide la Commissione presso la Corte di Appello nel cui distretto ha sede il Comitato, composta dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte medesima, dal Presidente dell'ordine forense e dal Presidente dell'ordine professionale a cui il professionista appartiene.

Quindi, in altri termini, il CTU ha il dovere di:

1. conservare i requisiti richiesti per l'iscrizione (speciale competenza e condotta morale specchiata);
2. adempiere "*bene e fedelmente*" l'incarico e, quindi, essere imparziale, attento, scrupoloso, rispettoso della legge (anche processuale).

A quest'ultimo riguardo, si ricorda, infatti che la semplice ignoranza delle norme del codice di procedura civile non esime il Consulente da responsabilità.

Tra le condotte che possono essere sanzionate a livello disciplinare si evidenziano:

a) **assenza ingiustificata all'udienza** fissata per il giuramento ed assumere l'incarico senza un giustificato motivo. L'assenza deve essere colposa, altrimenti se dolosa tale condotta integrerebbe il delitto di "Rifiuto di uffici legalmente dovuti" (v. art. 366 c.p.). L'assenza si considera giustificata quando il consulente non sia potuto comparire per causa di forza maggiore (ad es. per malattia o per lo sciopero dei mezzi pubblici)

b) **ritardo ingiustificato nel deposito della relazione scritta** Il CtU non va esente da responsabilità se omette di informare il Giudice di eventuali difficoltà e ritardi incontrati nello svolgimento delle proprie mansioni anche a lui non imputabili.

Il consulente pertanto anche nel caso di ostacoli imprevisti o nel caso di mancata collaborazione delle parti, se ciò non gli consente di rispettare il termine a lui assegnato, ha l'obbligo di chiedere al giudice la proroga ex art. 154 c.p.c., prima della scadenza fissata per il deposito della relazione.

Si ricorda che il ritardo nel deposito della relazione oltre a costituire un illecito disciplinare determina la decurtazione del compenso del CTU.

c) **atti o omissioni che comportano la nullità della CTU**

Le cause di nullità più frequenti che si possono riscontrare nella prassi sono:

- i) inizio delle operazioni peritali senza aver dato rituale avviso a tutte le parti

ii) acquisizione di documenti non ritualmente prodotti in causa  
iii)effettuazioni di sessioni private con una sola delle parti, in aperta violazione del principio processuale del contraddittorio;

iv) mancata sottoscrizione della relazione

In queste ipotesi di nullità la relazione del Ctu deve essere rinnovata ex art. 162 c.p.c. e 196 c.p.c.

**d) Insufficienza ed erroneità della relazione per condotta imperita :** risposte fornite dal Ctu che siano assolutamente inesatte . Il Ctu non omette di svolgere l'incarico ma lo fa in malo modo.

Al riguardo si segnalano alcune decisioni del Comitato disciplinare presso il Tribunale di Roma.

#### **A) ASSENZA ALL'UDIENZA**

**1) Costituisce illecito disciplinare non avvisare l'ufficio dell'impossibilità - pur legittima - a comparire** (così Comitato Trib. Roma 22 aprile 2002, Pres. Rossetti).

*“Pur in presenza di legittimi impedimenti a comparire all'udienza per il conferimento dell'incarico il Ctu ha comunque l'obbligo di informare tempestivamente il giudice, così da rendere possibile un differimento dell'udienza, salvo il caso in cui l'impedimento sia stato così repentino da impedire anche questo adempimento”.*

**2) La svista nell'annotazione della data di udienza non è causa giustificativa dell'assenza del CTU** (così Comitato Trib. Roma 18 settembre 2002, Pres. Rossetti)

*“ E' onere del CTU organizzare la propria attività in modo da garantire l'adempimento dei doveri d'ufficio , salvi ovviamente i legittimi impedimenti. Ne consegue che la mera “dimenticanza” o “ svista” nell'annotazione in agenda della data dell'udienza fissata per il conferimento dell'incarico non può, da sola costituire una causa di giustificazione in caso di assenza”.*

#### **B) RITARDO NEL DEPOSITO DELLA RELAZIONE**

**3) Il trasferimento dello studio non è causa giustificativa del ritardo nel deposito** (così Comitato Trib. Roma, 24 gennaio 2003, Pres. Rossetti).

*“E' onere del Ctu organizzare la propria attività in modo da garantire l'adempimento dei doveri d 'ufficio , salvi ovviamente i legittimi impedimenti. Ne consegue che evenienze previste o prevedibili, quali ad esempio il trasloco dello studio, non possono da sole costituire una causa di giustificazione del ritardo deposito della relazione”.*

**4) La mancata collaborazione della parti non esclude la responsabilità disciplinare del CTU per mancato rispetto del termine , se questi non chiede la proroga al Giudice** ( così Comitato Trib. Roma, 7 ottobre 2002, Pres. Rossetti).

*“Nel processo civile le parti debbono scontare le conseguenze della propria condotta processuale: sicché , dinanzi all'inerzia di queste il Ctu non deve attendere sine die che esse si degnino di comunicare all'ufficio i documenti richiesti, ma deve senz'altro proseguire le operazioni , concludendo se del caso, con una risposta di impossibilità dell'accertamento , a causa della mancata collaborazione delle parti”.*

**5) Il mancato rinvenimento del fascicolo d'ufficio non è causa giustificativa del ritardo nel deposito della CTU** (così Comitato Trib. Roma, 7 ottobre 2002, Pres. Rossetti).

**6) La pendenza di trattative tra le parti non autorizza il CTU a sospendere le operazioni peritali** (così Comitato Trib. Roma, 15 dicembre 2005, Pres. Rossetti).

**7) La sussistenza di gravi problemi personali o familiari non scusa il Ctu per il ritardo nel deposito, se questi non chiede tempestivamente di essere sostituito** (così Comitato Trib. Roma, 15 dicembre 2005, Pres. Rossetti).

**C) L'OMMISSIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI** (così Comitato Trib. Roma, 24 febbraio 2005, Pres. Rossetti).così Comitato Trib. Roma, 24 febbraio 2005, Pres. Rossetti).

**8) Costituisce illecito disciplinare sospendere l'operazioni peritali in attesa del pagamento del compenso** (così Comitato Trib. Roma, 27 ottobre 2005, Pres. Rossetti).

#### **D) VIOLAZIONE DEL DOVERE DI “SPECIALE COMPETENZA”**

**9) Inesattezza nella risposta ai quesiti o scarsa qualità della relazione** (così Comitato Trib. Roma, 27 ottobre 2005, Pres. Rossetti).

**10) Incorporazione occulta nella relazione degli scritti di parte** (così Comitato Trib. Roma, 24 febbraio 2005, Pres. Rossetti).

*“Va sanzionato con la radiazione dall'albo il Ctu che ricevuto per via riservata uno scritto da parte di una delle parti del processo lo ricopri integralmente e pedissequamente nella propria relazione di consulenza, sottacendo tale circostanza alle altre parti”.*

**11) Nullità della relazione** (così Comitato Trib. Roma, 17 novembre 2005, Pres. Rossetti) .

*“La circostanza che la relazione peritale sia affetta da nullità (nella specie per avere il Ctu compiuto vari accessi sui luoghi senza preavviso alle parti) costituisce illecito disciplinare”.*

## **2. Responsabilità penale**

Il CTU, in quanto ausiliario del giudice, è un Pubblico Ufficiale così come definito dall' art 357 del codice penale, secondo il quale : *"Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*.

Al Consulente tecnico d'ufficio si applicano pertanto le fattispecie di reato collegate alla qualifica di Pubblico ufficiale tra le quali vi rientrano il peculato, la concussione, la corruzione e l'abuso d'ufficio .

L'art. 64 del c.p.c. prevede poi che si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

Pertanto le ipotesi di reato in materia di consulenza tecnica sono :

Art. 366 c.p. *“Rifiuto di uffici legalmente dovuti”*: Il CTU non si presenta all'udienza per assumere l'incarico e prestare giuramento, oppure fornisce false giustificazioni per essere sostituito (reclusione da 2 a 6 anni).

L'art 366 c.p. punisce il fatto di chi, nominato dall'Autorità Giudiziaria, perito, interprete, o custode di cose sottoposto a sequestro dal giudice penale:

a) ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio;

b) oppure rifiuta di dare le proprie generalità, di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Art 328 c.p. "Omissione di Atti d'ufficio". Il CTU ritarda il deposito della relazione dopo essere stato sollecitato più volte senza alcuna valida sostituzione; oppure si rifiuta di adempiere all'incarico assunto o di compiere qualcuno degli atti inerenti al suo ufficio senza giustificato motivo (reclusione fino ad 1 anno o multa fino ad euro 1032).

Art 373 c.p. : "Falsa perizia". Il CTU fornisce dolosamente (con coscienza e volontà) un parere falso o afferma l'esistenza di fatti non veritieri; ed a tale condotta consegue la condanna per la parte che subisce la falsità (reclusione da 2 a 6 anni).

Art. 374 c.p. "Frode processuale". Il CTU modifica artificialmente lo stato delle cose su cui deve svolgere la perizia (reclusione da 6 mesi a 3 anni).

Nei casi di falsa perizia o frode processuale, l'articolo 376, 2° comma, c.p. esclude la punibilità del reo se questi ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

In altri termini, il reo può presentarsi direttamente al magistrato istruttore civile manifestando il vero con dichiarazione unilaterale che deve essere messa a verbale.

In questo modo il processo penale a carico del CTU si concluderà con l'assoluzione, per il verificarsi di una causa di esclusione della pena, ed il processo civile potrà proseguire regolarmente il suo corso.

E' controverso in giurisprudenza se la parte del procedimento civile, la quale abbia subito danno in conseguenza della falsa perizia, ovvero della condotta negligente del consulente possa considerarsi parte offesa dal delitto di falsa perizia o frode processuale.

Tale questione viene in rilievo non tanto per stabilire se essa abbia diritto al risarcimento del danno patrimoniale quanto piuttosto per accertare:

a) se la parte del processo nel quale è stata depositata la falsa perizia abbia diritto al risarcimento del danno non patrimoniale;

b) se la parte del processo nel quale è stata depositata la falsa perizia sia legittimata ad opporsi alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p..

L'orientamento che si sta affermando sia in dottrina che in giurisprudenza ritiene che i delitti predetti avrebbero natura plurioffensiva, in quanto ledano certamente l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della Giustizia ma ben possano ledere anche l'interesse del privato che ha patito pregiudizio in conseguenza della falsità.

I reati sopra esaminati comportano come pena accessoria l'interdizione dall'esercizio della professione.

Ci sono poi ipotesi di reato a carico dei consulenti previste in leggi speciali in particolare per i consulenti incaricati di stimare i danni a persone o cose in materia di sinistri stradali (al riguardo si veda l'art. 10 bis del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con

modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, e successivamente modificato dall'articolo 33 comma 1, lettere a) b) d.l. 214 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 nella legge 27).

L'art. 10 bis sopra citato prevede che gli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidità conseguente ad un incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno commesso a carico della società assicuratrice, ovvero i periti assicurativi che accertano o stimano falsamente danno a cose conseguenti a sinistri da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice del responsabile, vanno incontro a:

a) sul piano penale, la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 400 a 1600 euro;

b) sul piano disciplinare, la condanna definitiva comporta per il medico la radiazione dall'albo e per il perito la radiazione dal ruolo.

La norma predetta riguarda solo il medico legale o perito assicurativo che sia consulente tecnico di parte e non d'ufficio, poiché se svolge l'attività come consulente d'ufficio la fattispecie di falsa perizia risulta già punita dall'art. 373c.p.c, in modo più severo con la reclusione da 2 a 6 anni.

### **3. La responsabilità civile**

L'art.64 del codice di procedura civile prevede che *“il Consulente è in ogni caso tenuto a risarcire i danni causati alle parti , nell'esecuzione dell'incarico ricevuto”* .

Questa norma è stata ritenuta in dottrina superflua dal momento che anche in sua assenza la responsabilità del consulente era configurabile a norma dell'art. 2043 c.c. che disciplina la responsabilità cd. aquiliana o extracontrattuale.

La giurisprudenza è pacifica nel riconoscere che non intercorrendo alcun rapporto contrattuale tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio, a carico di quest'ultimo può ipotizzarsi una responsabilità di natura extracontrattuale a norma dell'art. 64 c.p.c. predetto e non di natura contrattuale.

Questo inquadramento giuridico comporta delle differenze importanti, innanzitutto circa il termine di prescrizione che è di cinque anni, anziché dieci anni, come per la responsabilità contrattuale.

Inoltre l'altra differenza rilevante riguarda l'onere della prova che grava a carico del danneggiato, a differenza della responsabilità contrattuale dove vi è una presunzione di responsabilità a carico della parte non adempiente.

Pertanto, trattandosi di responsabilità extracontrattuale alla parte incombe l'onere di provare:

1)la condotta colposa o gravemente colposa del CTU;

2)il danno ingiusto;

3)il nesso causale tra l'operato del CTU ed il lamentato danno.

In ogni caso, poiché il Giudice non è in alcun modo vincolato dalla consulenza tecnica del CTU , potendo decidere prescindendo o dissentendo da essa, a maggior ragione ove

verificasse l'imperizia o la negligenza del consulente, la relativa decisione giudiziale è idonea da interrompere qualsiasi nesso causale tra la condotta del CTU e l'asserito danno .

I due aspetti più problematici riguardano il grado di colpa richiesto per far scattare la responsabilità civile del CTU e quali danni siano risarcibili.

### **3.a) Il grado di colpa**

Secondo un primo orientamento il Consulente risponderebbe dei danni causati alle parti solo se abbia agito con dolo o colpa grave.

Il Consulente quindi sarebbe esonerato da responsabilità nelle ipotesi in cui abbia agito con colpa lieve, e ciò a prescindere dalla maggiore o minore complessità dell'incarico, che non può mai comportare applicabilità dell'art. 2236 c.c.

Tale tesi si fonda su due argomenti: a) l'art. 64 del cpc prevede una figura di reato contravvenzionale a carico del consulente che incorra in colpa grave nell'esercizio del proprio incarico , sicchè la stessa limitazione dovrebbe applicarsi anche con riferimento alla responsabilità civile del consulente; b) l'attività del consulente sarebbe per molti aspetti simile a quella del giudice e di conseguenza la responsabilità del primo dovrebbe avere gli stessi limiti di quella del magistrato, , che infatti risponde solo per dolo, frode , concussione e colpa grave.

Secondo un'altra tesi invece il CTU risponderebbe civilmente dei danni causati nell'esecuzione dell'incarico anche nei casi di colpa lieve, ma in quest'ultime ipotesi la responsabilità sarebbe esclusa nelle ipotesi di incarichi di particolare complessità ai sensi dell'art. 2236 c.c.

Invero entrambi tali orientamenti sembrano superati da un terzo orientamento che ritiene che il CTU che arreca danno alle parti in conseguenza di una propria condotta colposa risponde del danno causato, quale sia stato il grado di colpa e dunque anche in ipotesi di colpa lieve , senza che trovi applicazione l'art. 2236 , che è norma eccezionale non suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche.

### **3.b) I danni risarcibili**

Circa il problema della misura dei danni risarcibili dal CTU, in conseguenza del proprio operato, secondo un primo orientamento formatosi in dottrina, la dimostrazione di tale danno sarebbe molto difficile, e quindi, l'art. 64 c.p.c. avrebbe scarsa utilità pratica .

Ben diversamente provare il danno causato dall'eventuale infedeltà o incompetenza del CTU non appare né più né meno difficile che provare qualsiasi altro tipo di danno in ipotesi di illecito extracontrattuale.

Il danno normalmente risarcibile potrà consistere:

- a) nel ritardo con il quale è stata accolta la propria domanda, in conseguenza della necessità di rinnovare la consulenza;
- b) nelle conseguenze negative dell'accoglimento dell'altrui domanda, fondato su una consulenza infedele o erronea;
- c) nelle spese sostenute per l'adozione di provvedimenti ritenuti indifferibili da una consulenza erronea (ad esempio la messa in sicurezza di un fabbricato);
- d) nelle spese sostenute per dimostrare, ad esempio, attraverso altre indagini peritali,

l'erroneità della consulenza.

Non costituisce invece danno in senso tecnico la somma anticipata da una delle parti al CTU imperito o infedele.

Il compenso pagato, se la consulenza sia dichiarata nulla costituisce pagamento dell'indebito e se ne potrà in qualunque momento chiedere a restituzione anche a prescindere da qualsiasi giudizio sulla colpa grave o lieve del CTU.

Legittimata a domandare il risarcimento è la parte che abbia subito pregiudizio in conseguenza dell'opera del CTU.

A decidere della domanda di risarcimento sarà il giudice competente per valore e territorio e non il giudice che ha nominato il CTU.

E deve escludersi, infine, che il CTU che con il proprio operato abbia ritardato la definizione del giudizio possa essere chiamato a rispondere del danno da irragionevole durata del processo ai sensi della cd. Legge Pinto.

La responsabilità per irragionevole durata del processo è infatti una responsabilità esclusivamente dello Stato, derivante dalla violazione del diritto ad un processo celere, spettante a tutti i cittadini dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali., ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Tale responsabilità dello Stato, peraltro, non è esclusa dal fatto che il ritardo sia dipeso dalla condotta negligente del CTU o dalla complessità delle indagini peritali, perché il giudice, che è organo dello Stato, anche in tali circostanze ha il dovere di adottare tutti i provvedimenti idonei a non ritardare l'esito della causa.

In queste ipotesi, di ritardo per colpa del CTU, lo Stato potrebbe esperire azione di regresso (ex art. 2055 c.c.) nei confronti del CTU.

Si segnala per il suo interesse la sentenza del 22.09.2015 del Tribunale di Firenze, Giudice Dott. Minniti che ha condannato un Ctu a risarcire il danno cagionato ad una parte in sede di ATP.

Il CTU è stato ritenuto responsabile per grave e protratta negligenza perché non solo non aveva rispettato il termine imposto dal giudice per il deposito della relazione (120 giorni) e ciò senza addurre alcuna giustificazione, ma non aveva richiesto neppure alcuna proroga del termine.

Tra l'altro il CTU era stato più volte sollecitato a provvedere al deposito della relazione sia dal legale della ricorrente, che dal CTP e addirittura dal Presidente.

Il Tribunale in motivazione ha ritenuto infatti che: *“ L'inadempimento radicale e protratto non ha trovato alcuna giustificazione perché i contatti per raggiungere un accordo transattivo non avrebbero potuto giustificare l'inerzia del CTU.*

*In punto di quantificazione del danno si osserva che il danno da mancato godimento del bene è stato dimostrato perché lo stato dei luoghi non è stato ripristinato durante la pendenza dell'ATP e ciò è conseguenza diretta del mancato espletamento della CTU.*

*Si è trattato di un garage e di una cantina non utilizzabili per un lungo periodo di tempo certamente apprezzabile come mancato godimento del bene immobile .*

*Inoltre per l'ATP è stato speso l'importo pari alle spese legali per l'introduzione del procedimento per ATP, per la fase di affidamento dell'incarico al CTU, per i vari incontri con lo stesso, con i legali di controparte, i tentativi diretti alla definizione transattiva, i solleciti al CTU ed infine l'istanza di revoca dello stesso.*

*Per quanto riguarda l'attività svolta dal CTP si è trattato della perizia di parte allegata al ricorso per ATP nonché dell'attività consistente negli incontri e sopralluoghi ”.*

Il CTU è stato, quindi, condannato a risarcire il danno patrimoniale subito dalla ricorrente per il mancato utilizzo dell'immobile oggetto di ATP, pari ad Euro 9.500, le spese legali e le spese di CTP per il procedimento di ATP, pari ad euro 4.000, nonché le spese legali per il giudizio di responsabilità civile a suo carico pari ad Euro 3.000 (v. allegato 1).

Altra sentenza della Corte di Appello di Firenze del 15.04.2014 che in un giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi di Ctu, in totale riforma della sentenza di primo grado ha accolto la domanda di restituzione dei compensi del CTU , a causa della totale inutilizzabilità dell'elaborato tecnico per la sua superficialità e inattendibilità (v. allegato 2).